

SEZIONE 6: LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

Questa Sezione descrive le procedure che devono essere seguite per (i) l'esecuzione dei Lavori Necessari per il Terminale e (ii) per la revisione del Codice di Rigassificazione. I Manuali del Terminale potranno essere aggiornati dal Gestore unilateralmente e senza il coinvolgimento di parti terze.

Capitolo 6.1 – LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE

6.1.1 Lavori Necessari per il Terminale a seguito di un Mutamento Normativo

- a) Nel caso in cui un qualsiasi Mutamento Normativo renda ragionevolmente necessario l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere o di qualsiasi azione relativa o correlata al Terminale o parte di esso (**Lavori Necessari**), il Gestore, agendo come Operatore Prudente e Ragionevole, ne darà comunicazione all'Utente specificando i dettagli riguardanti il Mutamento Normativo.
- b) Il Gestore avrà il diritto di effettuare i Lavori Necessari nei tempi e con le modalità da esso determinate, nel rispetto di quanto segue. In particolare, il Gestore:
 - i) ove ragionevolmente possibile, effettuerà i Lavori Necessari tra il 1° aprile e il 30 settembre (inclusi);
 - ii) effettuerà i Lavori Necessari appena ragionevolmente possibile;
 - iii) eseguirà o farà eseguire i Lavori Necessari dopo l'elaborazione di un programma operativo in conformità con gli standard di un Operatore Ragionevole e Prudente; e
 - iv) notificherà l'Utente ovvero l'Utente di Small Scale della data prevista ogni qualvolta avranno inizio, o sono state commissionate, modifiche al Terminale dovute a Lavori Necessari.

Capitolo 6.2 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

6.2.1 Principi generali

Le proposte di modifica del Codice di Rigassificazione sono redatte dal Gestore, pubblicate per la consultazione pubblica e poi trasmesse all'ARERA unitamente al parere del Comitato di Consultazione, al fine di verificare il rispetto dei criteri per la stesura del Codice di Rigassificazione e con gli obiettivi generali in materia di accesso e di uso di impianti di rigassificazione di GNL.

Le proposte di emendamento possono essere anche preparate dal Gestore a seguito di richieste di modifica ricevute da soggetti autorizzati secondo la procedura descritta di seguito.

Le proposte di modifica del Codice di Rigassificazione saranno redatte dal Gestore ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della Delibera ARERA ARG/gas n. 55/09 del 7 maggio 2009. Al fine di rendere possibile la consultazione pubblica, il Gestore pubblicherà le modifiche richieste sul proprio sito web.

6.2.2 Richieste di modifica al Codice di Rigassificazione

6.2.2.1 Soggetti legittimati

I soggetti legittimati ad avanzare richieste di modifica al Codice di Rigassificazione sono i seguenti:

- a) gli Utenti, sia individualmente che collettivamente;
- b) le imprese di stoccaggio o di trasporto;
- c) le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente a quelle parti del Codice di Rigassificazione che le coinvolgono direttamente.

6.2.2.2 Presentazione della richiesta di modifica

Ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas n. 55/09, le richieste di modifica possono essere presentate al Gestore in qualunque momento dell'Anno Termico.

Le richieste di modifica devono includere una descrizione dei principali elementi delle modifiche richieste, sulla base delle quali il Gestore, se queste dovessero essere accettate, elaborerà una proposta di modifica al Codice di Rigassificazione.

6.2.2.3 Requisiti di ricevibilità

Per essere dichiarata ricevibile dal Gestore, ogni richiesta di modifica, dovrà:

- a) essere presentate da un soggetto legittimato ai sensi del paragrafo sopra;
- b) essere accompagnata da informazioni riguardanti il Richiedente (società, sede legale, ecc.) e almeno un contatto (nome, numero di telefono, numero di fax, e-mail, ecc.), che può essere contattato in relazione alla richiesta di modifica in questione;
- c) indicare le ragioni per le quali il Richiedente ritiene che la richiesta di modifica debba essere accettata, fornendo, se la richiesta è presentata dai soggetti di cui sopra, gli elementi che dimostrano il loro coinvolgimento diretto nelle materie oggetto della richiesta di modifica;
- d) includere qualsiasi documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a sostegno della richiesta.

6.2.2.4 Dichiarazione di ricevibilità

Il Gestore verificherà che la richiesta di modifica sia conforme ai requisiti della Clausola 6.2.2.3. Nel caso in cui uno o più di questi requisiti non siano stati rispettati, il Gestore comunicherà al Richiedente l'irricevibilità della richiesta, indicando quali elementi non sono conformi, entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di modifica. Il Richiedente ha diritto di presentare una nuova richiesta di modifica corredata dagli elementi aggiuntivi richiesti.

La richiesta di modifica è considerata ammissibile qualora il Gestore non sollevi rilievi entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla ricezione.

6.2.2.5 Valutazione della richiesta di modifica

Il Gestore analizzerà e valuterà la richiesta di modifica sulla base dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rigassificazione;
- b) modalità con cui le modifiche possono contribuire al miglioramento del Codice di Rigassificazione;
- c) implicazioni operative sull'attività di rigassificazione del GNL in termini di complessità tecnica, tempi di adeguamento e costi stimati.

Durante la fase di valutazione, il Gestore potrà richiedere informazioni aggiuntive e/o chiarimenti al Richiedente. Se la valutazione ha esito positivo, entro la fine del ventesimo (20°) Giorno successivo al ricevimento della richiesta di modifica di cui sopra, il Gestore provvederà alla pubblicazione della richiesta di modifica sul proprio sito web e redigerà una proposta di modifica al Codice di Rigassificazione.

Entro lo stesso termine, il Gestore, se ritiene che la richiesta di modifica non deve essere sottoposta a consultazione pubblica, la mette a disposizione dell'ARERA, insieme ad una spiegazione sul motivo per cui il Gestore ha deciso di non sottoporre la modifica a consultazione pubblica, ed informando contestualmente il Richiedente.

La proposta di modifica dovrà:

- d) contenere una breve descrizione della natura della modifica, indicando i motivi sui quali il Gestore dovrebbe basarsi per la decisione relativa all'emendamento;
- e) indicare le Clausole e Sezioni/Capitoli del Codice di Rigassificazione che sono interessati dalla proposta, unitamente alle modifiche da apportare al testo del Codice di Rigassificazione;
- f) includere qualsiasi documentazione (analisi, rapporti, ecc.), a sostegno della richiesta;
- g) indicare una data di efficacia della modifica proposta.

Il Gestore assegnerà a ciascuna richiesta di modifica un numero di riferimento che registrerà nel registro di sistema dedicato, che dovrà essere conservato presso la sede legale del Gestore ed essere accessibile per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

6.2.2.6 Consultazione sulla proposta di modifica

Il Gestore trasmetterà la proposta di modifica alla Comitato di Consultazione ai sensi dell'articolo 3 della Delibera ARERA n. ARG/gas 55/09.

Contestualmente alla trasmissione della proposta di modifica con il Comitato di Consultazione, il Gestore pubblicherà la proposta di modifica sul proprio sito web, al fine di consentire a tutte le parti interessate a fornire le proprie osservazioni.

La proposta di modifica predisposta dal Gestore in conformità con i decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dall'autorità competente sarà pubblicata sul proprio sito web entro quindici (15) Giorni dalla pubblicazione del provvedimento a meno che il provvedimento stesso non fornisca un termine diverso.

Il Gestore potrà proporre proposte di modifica durante tutto l'Anno Termico.

I periodi di consultazione durano:

- a) quarantacinque (45) Giorni, oppure
- b) trenta (30) Giorni se la proposta di modifica è stata predisposta dal Gestore per effetto di decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dalla competente autorità, salvo che la misura preveda un termine specifico.

6.2.2.7 Trasmissione all'ARERA della proposta di modifica

Entro venti (20) Giorni dalla fine del processo sopra descritto, il Gestore, al fine di consentire la valutazione di conformità e ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della Delibera ARERA ARG/gas n. 55/09, trasmetterà all'ARERA:

- (i) le proposte di modifica del Codice di Rigassificazione, come modificate per tener conto delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione;
 - (ii) il parere del Comitato di Consultazione;
 - (iii) una relazione che illustri come tali pareri e comunicazioni siano state considerate.
- a) Il termine di cui sopra è ridotto a dieci (10) Giorni, se la proposta di modifica è stata predisposta dal Gestore per effetto di decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dall'Autorità Competente.
 - b) Le proposte depositate presso l'ARERA saranno pubblicate dal Gestore sul proprio sito web.
 - c) Il Gestore pubblica il codice aggiornato sul proprio sito web entro dieci (10) Giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento sul sito web dell'ARERA.